

----- ALLEGATO "E" ai N.ri 6801/5242 -----

----- STATUTO -----

----- DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE -----

----- - ENTE TERZO SETTORE - -----

----- "ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSAGGIATORI DI VINO -
O.N.A.V. APS", siglabile "ONAV APS". -----

----- **Art. 1 Denominazione, sede e durata** -----

Ai sensi della Legge 106/2016 e del decreto legislativo 117/2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ente terzo settore, denominata "Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino - O.N.A.V. APS", siglabile "ONAV APS" ove consentito. L'associazione, già iscritta dal 12 maggio 1986 al n.21 del R.P.G. del Tribunale di Asti, è iscritta dal 24 aprile 2001 al n.1 del Registro delle Persone Giuridiche (R.P.G.) della Prefettura di Asti (AT). ---- L'Associazione ha sede in Asti e ha durata illimitata. È apolitica ed apartitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia. -- Il 28 ottobre 1951 si costituì in Asti l'Ordine Nazionale degli Assaggiatori di Vino, per iniziativa della locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e per volontà di personalità eminenti del mondo vitivinicolo del tempo. In data 8 luglio 1981 con il D.P.R. 563 ottenne il riconoscimento giuridico cambiando la denominazione in Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino - O.N.A.V. -----

----- **Art. 2 Scopo, finalità e attività** -----

L'Associazione ha come principi ispiratori l'assenza di fini di lucro e l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati. -----

L'Associazione, al fine di: -----

a) mantenere viva ed efficiente nei Soci la tradizionale funzione di assaggiare e di valutare i vini e altri prodotti agroalimentari, valorizzando il loro specifico e insostituibile impiego anche con l'opera di sensibilizzazione presso enti, istituzioni e privati, perché facciano ricorso abituale alle loro competenze; -----



b) contribuire ad una sempre maggiore e migliore affidabilità dei Soci in sede di valutazione e giudizio dei prodotti agroalimentari; --
c) promuovere la conoscenza e l'assaggio del vino italiano di qualità e altre bevande, super alcolici, distillati e prodotti agroalimentari, anche attraverso l'istituzione di sezioni ONAV all'estero o di Associazioni affiliate; -----

d) essere punto di riferimento tecnico-scientifico per coloro che esercitano l'assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari e di attuare attività formative e didattiche anche relativamente al servizio dei vini e al loro corretto abbinamento col cibo; -----

e) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti ed alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla tutela dei diritti del consumatore e più in generale del cittadino; -----

pone in essere le seguenti attività: -----

1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017 (v. lettera i, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017); ----

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017); -----

3) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017). -----

Per la compiuta e concreta realizzazione di tali obiettivi e attività, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può svolgere le seguenti attività di dettaglio: -----

I) corsi specialistici a tutti i livelli per dare una preparazione generale ai suoi Soci che sia il più possibile unitaria; -----

II) continuo aggiornamento sotto il profilo metodologico; -----

III) corsi di formazione, convegni, dibattiti su vini, bevande, super alcolici, distillati, prodotti agroalimentari ed il loro servizio; -----

IV) iniziative volte a fare conoscere l'importanza (rendere più attento il produttore e più consapevole il consumatore) e il piacere (favorire l'approccio corretto con il prodotto agroalimentare) dell'arte dell'assaggio; -----

V) la gestione dell'Albo Nazionale dei Soci, allo scopo di tutelare il titolo di "Assaggiatore di Vino" ed altri titoli che si riferiscano ad

altre bevande, super alcolici, distillati e prodotti agroalimentari al loro servizio ed all'abbinamento con il cibo; -----

VI) l'edizione di pubblicazioni, periodici, manuali, guide per fornire strumenti di aggiornamento tecnico-scientifico a supporto anche dei corsi dei vari livelli formativi; -----

VII) collaborazioni con altre Associazioni, Istituzioni ed Enti al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi statutari. -----

L'Associazione potrà inoltre esercitare tutte le attività che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ex art.6 D. Lgs.117/2017 se e in quanto rispondano ai criteri e ai limiti definiti dal Decreto 19 maggio 2021, n.107. -----

L'Associazione potrà praticare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nell'osservanza dei vincoli posti dall'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e della inerente legislazione pro tempore vigente. -----

Art. 3 Ammissione e numero degli associati -----

Il numero degli associati, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge. -----

Possono essere Associati le persone fisiche e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che condividono lo spirito, gli ideali ed il presente Statuto dell'Associazione. -----

Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante. -----

L'associazione comprende tre categorie di Associati: -----

a) Socio Ordinario: le persone fisiche e giuridiche, ammesse tramite richiesta agli Organi Associativi preposti, che contribuiscono all'Associazione con il versamento della quota sociale annua. Si dividono in categorie come deliberato dall'Organo di Amministrazione. -----

b) Socio Benemerito: le persone fisiche e giuridiche, ammesse tramite richiesta agli Organi Associativi preposti, che contribuiscono all'Associazione con il versamento della quota sociale e con erogazioni straordinarie nella misura minima stabilita dall'Organo di Amministrazione. I Soci Benemeriti godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari. -----

c) Affiliato Onorario: si tratta di persone fisiche o giuridiche nominate dall'Organo di Amministrazione, esentate dal pagamento della quota annuale e, pertanto, sono senza diritto di voto e impossibilitate ad accedere alle cariche sociali. -----

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere subordinata a termine. -----

L'ammissione all'Associazione per le persone fisiche è deliberata dall'Organo di Amministrazione su richiesta scritta dell'aspirante

Associato indirizzata all'Organo d'Amministrazione stesso, richiesta che dovrà contenere: -----

- indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (residenza e domicilio se diverso), recapito telefonico ed indirizzo email ed il consenso al trattamento dei dati personali e di materiali multimediali raccolti durante gli eventi dell'Associazione; -----

- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli Organi interni ed alle deliberazioni degli Organi associativi. -----

L'ammissione all'Associazione per le persone giuridiche è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta scritta da parte dell'ente indirizzata all'Organo d'Amministrazione stesso, richiesta che dovrà contenere: -----

- indicazione di denominazione, sede legale, codice fiscale, nome e cognome del rappresentante legale o di un suo delegato, luogo e data di nascita, recapito telefonico ed indirizzo email ed il consenso al trattamento dei dati personali e di materiali multimediali raccolti durante gli eventi dell'Associazione; -----

- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli Organi interni ed alle deliberazioni degli Organi associativi. -----

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati secondo le modalità descritte nel Regolamento Interno, lo stesso potrà disciplinare modalità di adesione che facilitino le procedure anche con l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati -----

Tutti gli Associati hanno diritto di: -----

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; -----

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate; -----

- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione. -----

Tutti gli Associati sono tenuti a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi associativi, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell'Associazione, e il lavoro volontario a favore dell'Associazione prestato dagli Associati, sono concordati con l'Organo di Amministrazione. -----

Gli associati hanno l'obbligo di: -----

- osservare lo Statuto, i codici etici, il regolamento interno, i regolamenti specifici e le delibere dell'Organo di Amministrazione;

- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione; -----

- corrispondere le quote associative annualmente fissate dall'Organo Amministrativo nelle modalità previste. -----

Art. 5 Perdita della qualifica di Associato -----

La qualifica di Associato può essere sospesa e si può perdere per recesso, esclusione e decesso. È prevista la riammissione. -----

1. La sospensione -----

Nel periodo di non tesseramento, a decorrere dal giorno uno febbraio dell'anno in corso, la qualifica di socio è sospesa e quindi l'iscritto non può svolgere nessuna attività all'interno di ONAV, né rappresentarla per alcun motivo. Ciò vale anche per i soci che ricoprono cariche all'interno dell'associazione. -----

In caso di sospensione deliberata dall'Organo di Amministrazione essa avviene a maggioranza dei due terzi dei presenti e nei seguenti casi: -----

- l'avvio di un procedimento giudiziario a carico del Socio che sia ritenuto fatto lesivo dell'immagine e del prestigio dell'ONAV; -----
- il deferimento del socio da parte dell'Organo di Amministrazione al Consiglio dei Probiviri. -----

In caso di sospensione deliberata dall'Organo di Amministrazione essa deve essere comunicata per iscritto al Socio, anche per posta elettronica, ed è efficace dal giorno seguente l'approvazione del verbale (anche nella forma di stralcio) dell'Organo di Amministrazione che l'ha sancita. -----

2. Il recesso -----

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa. -----

3. L'esclusione -----

L'esclusione è prevista quando il Socio: -----

- si renda moroso nel versamento della quota associativa dell'anno in corso oltre il giorno uno gennaio dell'anno successivo; -----
- si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno; -----
- ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali e all'immagine dell'Associazione. -----

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei presenti a scrutinio segreto e comunicata per iscritto all'Associato interessato. -----

4. Il decesso -----

Il decesso dell'Associato non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione. -----

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili. -----

Art. 6 Organi sociali -----

Sono Organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea Nazionale degli Associati; -----
- l'Organo di Amministrazione; -----
- il Collegio dei Probiviri; -----
- l'Organo di controllo (se nominato); -----
- il Revisore legale dei conti (se nominato). -----

Art. 7 Assemblea Nazionale degli Associati -----

L'Assemblea Nazionale degli Associati è sovrana e si riunisce sia in



seduta ordinaria, sia in seduta straordinaria. All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci aventi diritto di voto, iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. -----

L'Assemblea Nazionale degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario o del Bilancio; essa può essere ordinaria o straordinaria. -----

L'Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta dell'Organo di Amministrazione o dell'Organo di controllo (se nominato) o di almeno un terzo degli Associati purché in regola con i versamenti delle quote associative. -----

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno venti giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato ai Soci a mezzo posta ordinaria, oppure email, o altro mezzo tracciato e con pubblicazione sul sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. -----

Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall'altra. L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione oppure può esprimere il proprio voto in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità. -----

Assemblea ordinaria -----

All'Assemblea Nazionale degli Associati in seduta ordinaria spettano i seguenti compiti: -----

- a) nominare e revocare i componenti degli Organi sociali Nazionali;
- b) nominare e revocare, quando previsto da legge o deliberato dall'Assemblea Nazionale, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----
- c) approvare il Rendiconto economico - finanziario o il Bilancio e il Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge; ---
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; ---
- e) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari; -----
- f) approvare i Regolamenti interni; -----
- g) deliberare sul compenso dell'Organo di Amministrazione e su quelli dell'Organo di controllo e dei Revisori dei conti se nominati. -

Assemblea straordinaria -----

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: -----

- a1) deliberare sulle modifiche dello Statuto; -----
- b1) deliberare lo scioglimento, la devoluzione, la trasformazione,

la fusione o la scissione dell'Associazione; -----
c1) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto
Costitutivo, dallo Statuto o dai Regolamenti alla competenza
dell'Assemblea. -----

Quorum -----

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita: in prima
convocazione con la presenza della metà più uno dei soggetti
aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli intervenuti. -----

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita: in prima
convocazione con la presenza dei due terzi dei soggetti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione
del patrimonio dell'associazione occorre il voto favorevole di una
maggioranza pari ai tre quarti dei voti che possono esprimere gli
associati, in prima e in seconda convocazione. -----

Le decisioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide,
sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei
voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Le
votazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria avverranno per
voto palese. -----

La riunione si può svolgere anche per audioconferenza o
videoconferenza a condizione che sia consentito al Presidente di
accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della
votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video
collegati a cura dell'Associazione presso i quali i partecipanti
potranno affluire. -----

Art. 8 Organo di Amministrazione -----

L'Organo di Amministrazione, definito Consiglio Nazionale (CN), è
composto da membri elettivi; questi possono essere coadiuvati da
eventuali soggetti esterni con funzione consultiva, individuati dal
CN (senza diritto di voto al suo interno) fino a un massimo di 5
(cinque). -----

Il CN è composto da 15 (quindici) membri elettivi. -----

Opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali
dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può
essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. -----

I componenti del CN durano in carica quattro anni. -----

In caso venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, viene
convocata una nuova Assemblea che procede alla nomina di un
nuovo CN. -----

All'interno del CN sono nominati il Presidente, il Vicepresidente, il

Tesoriere. -----

Il CN ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con esclusione dei poteri riservati dalla legge, o dal presente Statuto, all'Assemblea dei Soci. -----

Il CN ha facoltà di rinunciare in tutto o in parte al compenso deliberato dall'Assemblea Nazionale. -----

Il CN si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi dei membri lo ritiene necessario con un minimo di quattro volte all'anno. -----

Le convocazioni devono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri e tutti i componenti dell'Organo di controllo, se esistente. -----

Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del CN. -----

Il consigliere potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità, secondo le modalità sopra indicate per l'Assemblea. ----

Il CN provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione con i criteri di economicità, efficacia ed efficienza. -----

Spetta, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al CN: -----

- a) decidere circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate dell'Associazione; -----
- b) curare, congiuntamente o disgiuntamente con delega, l'esecuzione delle delibere assembleari; -----
- c) redigere il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio da proporre all'approvazione dall'Assemblea competente e il Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge; -----
- d) deliberare sulla eventuale istituzione di Organismi territoriali periferici sulla base del Regolamento interno; -----
- e) nominare membri con funzione consultiva e senza diritto di voto che possano contribuire per le loro qualità e professionalità allo sviluppo dell'Associazione. Questi possono essere anche temporanei e cioè coinvolti in progetti specifici identificati dal CN; -----
- f) fissare l'ammontare della quota associativa annuale; -----
- g) delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più amministratori, fissandone i limiti nell'atto di delega; -----
- h) nominare e revocare il Direttore Generale; -----
- i) istituire Comitati e definirne la composizione e le funzioni; ----

- j) nominare facoltativamente, tra gli Associati esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dall'Organo di Amministrazione stesso; -----
- k) redigere il Regolamento Interno da proporre all'approvazione dall'Assemblea competente; -----
- l) redigere i Regolamenti operativi ed i codici etici per il funzionamento dell'Associazione da proporre all'approvazione dell'Assemblea competente; -----
- m) predisporre modifiche dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea competente; -----
- n) deliberare sull'ammissione dei nuovi associati con le modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto; -----
- o) deliberare sull'esclusione degli associati con le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto; -----
- p) individuare eventuali attività diverse esperibili secondo l'art. 6 D.Lgs. 117/2017; -----
- q) nominare Affiliati Onorari. -----

La riunione si può svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione presso i quali i partecipanti potranno affluire. -----

Art. 9 Nomina dei membri del Consiglio Nazionale -----

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dell'Assemblea, che delibera secondo le regole sopra indicate all'art.7. -----

Con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è possibile introdurre il voto di lista, al fine di valorizzare meccanismi democratici di designazione dei Consiglieri idonei a consentire il coinvolgimento di Consiglieri espressi dalle minoranze. -----

Art. 10 Presidente e Vicepresidente -----

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal CN, al suo interno, durante la prima riunione del suo insediamento. -----

Il Presidente del CN ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori. -----

Il Presidente del CN, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. -----



Presiede l'Assemblea Nazionale degli Associati, il CN e provvede anche alla sua convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del CN. Può assegnare deleghe ai Consiglieri Nazionali. È rieleggibile per tre mandati consecutivi. -----

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. -----

Qualora l'incarico di Presidente si renda vacante, il Vicepresidente ne assume le funzioni. -----

Art.11 Tesoriere -----

Il Tesoriere è nominato dal Presidente e coadiuva l'attività amministrativa dell'ONAV e segnala tempestivamente eventuali anomalie al CN. -----

Qualora fra i consiglieri nazionali eletti non ci sia un profilo idoneo a ricoprire il ruolo, può essere nominato Tesoriere anche un soggetto esterno al CN, anche non socio, con funzione consultiva e senza diritto di voto. -----

Art.12 Direttore Generale -----

Il Direttore Generale è nominato dal CN su parere favorevole del Presidente e con una maggioranza di almeno i due terzi dei presenti, dura in carica fino alle sue dimissioni ovvero alla revoca del contratto di collaborazione. Il Presidente può rilasciargli procure speciali per la firma di atti e contratti. -----

È il responsabile della direzione nazionale dell'Associazione, coordina tutta la sua attività organizzativa e amministrativa, partecipa a tutte le riunioni del CN, delle Commissioni e dei Comitati di cui redige e firma i verbali. -----

Art.13 Comitati -----

Il CN ha facoltà di nominare Comitati per lo sviluppo delle attività statutarie dell'Associazione stessa, fissandone le competenze. I Presidenti dei Comitati possono essere scelti come membri con funzioni consultive all'interno del CN, senza diritto di voto. -----

Art. 14 Collegio dei Probiviri -----

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, nominati dall'Assemblea Nazionale contemporaneamente all'elezione dell'organo amministrativo. I Probiviri hanno durata in carica di quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri si pone come strumento atto ad agevolare la soluzione, mediante composizione amichevole, delle controversie che possano nascere all'interno dell'Associazione, tra associati o tra organi dell'associazione e associati, ma non ha funzioni decisorie delle vertenze. In caso di dimissioni o decadenza o morte di uno o più membri, l'Assemblea Nazionale può nominare uno o più sostituti che dureranno in carica lo stesso periodo dei membri nominati originariamente. -----

Art. 15 Organo di Controllo -----

Laddove ricorrano le condizioni di legge o comunque in tal senso decida l'Assemblea Nazionale degli Associati, è nominato dalla

stessa Assemblea un Organo di controllo formato da uno o da tre soggetti, a seconda di quanto stabilito in sede di nomina, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. -----

In sede di nomina l'Assemblea Nazionale degli Associati si pronuncia sul compenso dell'Organo di Controllo al quale compenso i membri eletti hanno facoltà di rinunciare. -----

I componenti l'Organo di Controllo sono rieleggibili e durano in carica tre anni. -----

Art. 16 Revisione legale dei conti -----

Laddove ricorrano le condizioni di legge o comunque in tal senso decida l'Assemblea Nazionale degli Associati, è nominato dalla stessa Assemblea un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. -----

Qualora ricorrano le condizioni di legge l'Organo di Controllo può esercitare la Revisione dei conti. -----

Art. 17 Patrimonio e risorse economiche -----

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è unico ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, corsi, eventi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale. -----

Art. 18 Rendiconto economico-finanziario / Bilancio -----

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio (trenta aprile) il CN predisporrà il Rendiconto o Bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea competente e il Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge. -----

Indipendentemente dalla redazione del Rendiconto o del Bilancio annuale consuntivo, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. -----

Art. 19 Divieto di distribuzione degli utili -----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate,

ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. -----

Art. 20 Libri sociali -----

L'Associazione, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017, deve tenere: -----

- a) libro degli associati; -----
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; --
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CN, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali; -----
- d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

I libri di cui alle lettere a), b) e d) sono tenuti a cura del CN. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono. -----

Gli associati hanno diritto di esaminare, ma non di estrarre, i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta al CN che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta. -----

Art. 21 Volontari (elenco dei volontari con relativa assicurazione)

I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. -----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal CN: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. -----

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

Art. 22 Lavoratori -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri

associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. -----

Art. 23 Giornali e Notiziari -----

L'ONAV si può dotare di Giornali e Notiziari i cui tempi e modi di pubblicazione sono deliberati dal CN. -----

I Direttori dei Giornali e Notiziari sono incaricati dal Presidente del CN e restano in carica fino a quando hanno la fiducia dell'Organo stesso o fino a quando non presentano le dimissioni. -----

Art. 24 Attestati e Diplomi -----

L'accesso agli albi è sancito con la consegna di attestati di frequenza e di Diplomi con relativa tessera. -----

Art. 25 Clausole relative al marchio figurativo -----

L'ONAV è l'unica ed esclusiva titolare dei marchi figurativi sotto riportati -----

Il primo marchio è stato depositato in Italia e all'estero con il pantone 1955 C ed il secondo in Italia con il pantone #840037. -----



ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
ASSAGGIATORI DI VINO -----

Qualsiasi utilizzo dei marchi figurativi da parte di soggetti terzi e/o degli Associati deve obbligatoriamente, e preventivamente, essere autorizzato per iscritto da parte della Direzione Generale o del CN qualora il Direttore Generale non venga nominato. -----

Le modalità di concessione della licenza d'uso dei marchi sono



stabilite con apposita delibera del CN su richiesta dei soggetti interessati alla stessa. -----

Art. 26 Estinzione o scioglimento -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. -----

Art. 27 Clausola compromissoria -----

I Soci si impegnano a rimettere al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, fra i Soci e fra i soci e qualsiasi Organo sociale, che dovesse sorgere per ragioni inerenti agli scopi ed il funzionamento dell'Associazione o per motivi ad essi connessi. Il collegio dei Probiviri tenterà di comporre amichevolmente le controversie ad esso sottoposte, entro novanta giorni dal ricevimento dell'incarico, sentite le parti o un loro rappresentante all'uopo nominato. Per il caso che il Collegio dei Probiviri non venga investito dalla controversia o non riesca a comporla amichevolmente, la medesima sarà sottoposta all'esame di un Collegio Arbitrale, composto da tre Arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Asti. Gli Arbitri decideranno secondo diritto e con efficacia vincolante per le parti. Il collegio Arbitrale, avrà sede ad Asti e deciderà anche sulle spese. La decisione dovrà essere resa entro novanta giorni dalla nomina da parte di tutti gli Arbitri e sarà immediatamente esecutiva. La devoluzione agli arbitri non riguarderà le controversie non arbitrabili per legge. ----

Art. 28 Clausola integrativa denominazione Ente del Terzo Settore -----

La locuzione "ETS" verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Ente del Terzo Settore attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS. Detta locuzione sarà apposta al termine della denominazione, dopo la locuzione APS se quest'ultima è già stata inserita. -----

Art. 29 Disposizioni finali -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del settore e segnatamente gli artt. 35 e 36 del C.T.S. -----

In originale firmato: -----
- INTINI Vito Edoardo Settimio -----
- Maurizio CAVANNA Notaio. -----

